



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 2

in data 09/01/2014

OGGETTO:

Festa di San Sebastiano Martire 2014: disciplina temporanea della circolazione stradale in un tratto di via Piave e in via Manzoni per il 19 gennaio 2014.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Visto il programma della manifestazione denominata Festa di San Sebastiano, organizzata, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dall'Associazione Culturale "Is Mustayonis e s'Orku Foresu" con sede in Sestu (CA), nella persona del Presidente pro-tempore Ignazio Pirroni, pervenuto in data 20 dicembre 2013 e registrato al numero 20605 del Protocollo Generale del Comune, da svolgersi nell' area pubblica sterrata, adiacente alla Via Piave i giorni 19 e 20 gennaio 2014;

Vista la richiesta della predetta Associazione culturale, pervenuta in data 20 dicembre 2013 ed assunta al numero 20607 del Protocollo Generale del Comune, di interdizione al traffico e alla sosta nella Via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Picciau e Matteotti per il giorno 19 gennaio 2014, a partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00;

Considerato che tale manifestazione è richiamata un folto numero di persone e fedeli, per cui si ritiene necessaria la chiusura al traffico ed il divieto di sosta ambo i lati della Via Piave, per salvaguardare la circolazione e la sicurezza stradale, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, e nel contempo istituire il divieto di transito in Via Manzoni durante l'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

Visti l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, numero 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli articoli 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Ordina

Il giorno domenica 19 gennaio 2014, dalle ore 18,00 alle ore 24,00:

- Divieto di transito e di sosta ambo i lati in Via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Picciau e Matteotti;
- Divieto di sosta e fermata in Via Piave nel lato opposto alle abitazioni, nel tratto compreso tra via Sicilia e via Manzoni;
- Divieto di transito in Via Manzoni, limitatamente allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, previsto dalle ore 21,00 alle ore 22,00;

Demanda

al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale regolamentare e le transenne, in collaborazione con il personale appartenente all'Associazione Culturale "Is Mustayonis e s'Orku Foresu";

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada l'incarico di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada, con l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie;

che verrà garantito nelle strade interessate dalla chiusura al traffico il transito ai soli residenti per gli ingressi agli accessi carrai e ai veicoli per le sole operazioni di carico/scarico merci, nonché ai veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del vigente Codice della Strada.

Avverte altresì

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata all'Associazione culturale "Is mustayonis e s'Orku foresu" di Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza;
- trasmessa alla Compagnia Barracellare di Sestu.

Il Responsabile Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana